

COMMISSIONE IX

**TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI**

36.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MARZO 1989**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **EDDA FAGNI**

**INDICE**

---

	PAG
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Botta ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339);	
Lucchesi ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171) .....	3
Fagni Edda, <i>Presidente</i> .....	3, 13
Bonsignore Vito, <i>Relatore</i> .....	3
Ferrari Marte, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> .....	13
Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> .....	13

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 14,35.**

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Botta ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339); Lucchesi ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali »; Lucchesi ed altri: « Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti ».

VITO BONSIGNORE, *Relatore*. Desidero ricordare che il Comitato ristretto riunitosi stamane, e poi ancora alle ore 14, ha concordato taluni emendamenti al testo unificato delle proposte di legge n. 339 e n. 2171, precedentemente elaborato, volti essenzialmente a recepire le condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni I, V e VIII.

Si tratta, a questo punto, di porre in essere gli ulteriori adempimenti per l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge n. 339 e n. 2171 elaborato dal Comitato ristretto è del seguente tenore:

**INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI FINALIZZATI AL TRASPORTO DI MERCI E IN FAVORE DELL'INTERMODALITÀ**

**ART. 1.**

*(Interporti).*

1. Ai fini della presente legge per interporto si intende una concentrazione di infrastrutture logistiche finalizzate al trasporto merci, comprendente uno scalo ferroviario in cui si formano e ricevono treni completi, in collegamento con strutture portuali o aeroportuali o autostradali o relative a vie d'acqua interne, nonché con tutti i servizi connessi, compresi quelli doganali.

**ART. 2.**

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), e nelle more della sua costituzione il comitato di ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata dal Ministro dei trasporti, sulla base di quanto previsto dal piano generale dei trasporti, d'intesa con gli altri Ministri competenti e sentite le regioni interessate, un piano decennale per gli interporti di rilevanza nazionale.

2. Il piano è adottato con decreto del presidente del CIPET, e nelle more della sua costituzione con decreto del presidente del comitato di ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, ed è emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

3. La medesima procedura viene seguita per modifiche ed integrazioni da apportare al piano.

4. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

#### ART. 3.

1. Per la realizzazione delle infrastrutture previste dal piano si provvede mediante concessioni. Nell'attribuzione della concessione costituisce titolo preferenziale l'esser già concessionario di infrastrutture pubbliche di trasporto.

2. Nel caso delle società per azioni di nuova costituzione una quota non inferiore al 30 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale delle società concessionarie deve essere offerto in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 20 per cento delle azioni è comunque riservata agli enti pubblici, alle amministrazioni pubbliche ed alle aziende autonome pubbliche, nonché alle società concessionarie di infrastrutture pubbliche. Tali quote possono essere ridotte ove, entro 6 mesi dalla apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato integralmente sottoscritto.

3. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di società già concessionarie di infrastrutture pubbliche, non può essere inferiore al 30 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse.

4. Il collegio dei sindaci delle società concessionarie di nuova costituzione deve

essere composto da cinque membri, di cui 3 nominati rispettivamente dai Ministri dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici. Gli altri due membri sono eletti con le normali procedure previste dal codice civile. Presidente del collegio dei sindaci è il membro designato dal Ministro dei trasporti.

#### ART. 4.

1. Il decreto di concessione è emanato dal Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

2. La concessione non può avere durata inferiore a 30 anni.

3. Il decreto di concessione definisce altresì la relativa convenzione da stipularsi con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione degli interporti concessi;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) il meccanismo per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte del concessionario, dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) le tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti, determinate in funzione delle esigenze di economicità della gestione.

4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.

## ART. 5.

1. Le società di cui all'articolo 3, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzate ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Le società sono altresì autorizzate a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa.

2. Le società stesse sono autorizzate a contrarre mutui sul mercato dei capitali sia nazionale che estero. Sui mutui contratti in valuta estera, sia direttamente dalle società concessionarie, se a ciò espressamente autorizzate, sia dagli istituti di credito autorizzati dal Ministero del tesoro, è accordata la copertura dello Stato sul rischio di cambio in base alle leggi vigenti al momento della stipula del mutuo.

## ART. 6.

1. Alle società concessionarie di interporti di cui alla presente legge possono essere concessi contributi sugli interessi dei mutui da esse contratti, nonché contributi in conto capitale.

2. La misura del contributo è determinata dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro del tesoro, tenuto conto del tipo di mutuo, della sua durata e del piano di ammortamento, in maniera da offrire ai mutuatari oneri finanziari non superiori a quelli ottenibili in media sul mercato dei capitali dei paesi della Comunità economica europea.

3. Il Ministro dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro del tesoro, provvederà a determinare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

## ART. 7.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, secondo gli indirizzi del piano generale per i trasporti.

## ART. 8.

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e, quindi, di incrementare la produttività del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale, in conformità alle direttive del Piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, nonché alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada-ferrovia, un contributo straordinario per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. La concessione del predetto contributo è subordinata alla condizione che le imprese di cui sopra:

a) abbiano corrisposto a reti ferroviarie di paesi appartenenti alla Comunità economica europea e/o a società appartenenti all'UIRR (*Union Internationale Rail Route*) e/o alla Intercontainer di Basilea, nel triennio immediatamente precedente all'anno in cui verrà erogato il contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a 3 miliardi di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano la loro provenienza originaria o la loro destinazione finale in un paese appartenente alla Comunità economica europea;

b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di erogazione del contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze e/o sovrastrutture amovibili tipo UIC e/o carrozzerie intercambiabili di semirimorchi scomponibili, nonché di carri ferroviari atti al trasporto combinato.

## ART. 9.

1. Il contributo di cui al precedente articolo 8, relativo a ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, è pari al 20 per cento dell'ammontare dei corrispettivi pagati dalle predette imprese, secondo quanto specificato nell'articolo che precede, per il titolo ivi indicato.

2. La misura del contributo è elevata al 40 per cento dei corrispettivi come sopra pagati, in favore delle imprese, individuate secondo quanto indicato all'articolo 8, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di concessione del contributo siano proprietarie di un numero di unità di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400.

## ART. 10.

1. Le imprese di cui all'articolo 8 che, non possedendo il requisito di cui alla lettera b) dell'articolo 8, intendono dotarsi di un numero di unità di carico sufficienti per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unità di carico del tipo indicato alla lettera b) dell'articolo 8, possono richiedere la concessione di un contributo triennale in conto capitale pari al 7,5 per cento annuo del prezzo di acquisto.

2. La concessione del predetto contributo verrà disposta dal Ministro dei trasporti subordinatamente alla condizione, documentabile mediante attestazione rilasciata dall'Ente ferrovie dello Stato o da

società delegate dall'ente stesso, che l'unità di carico sia stata utilizzata, nei dodici mesi precedenti, per l'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaia.

3. Qualora le unità di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo venissero vendute prima del decorso di cinque anni dal momento del loro acquisto, il diritto alla concessione del contributo si considererà caducato con effetto retroattivo, e l'impresa che ne avrà beneficiato sarà tenuta alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

4. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo verrà destinato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento totale disposto per finanziare la presente legge.

## ART. 11.

1. Ai fini degli articoli 8, 9 e 10 della presente legge si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti di un'altra impresa, quella relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2. L'erogazione del contributo può essere disposta anche in favore dell'impresa controllante o controllata, previa presentazione di apposita dichiarazione liberatoria da parte dell'impresa controllata o controllante.

## ART. 12.

1. I benefici di cui all'articolo 8 si applicano altresì alle imprese di trasporto merci in conto terzi, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge che, dopo tale data, si riuniscano in consorzi o cooperative, qualora sussistano, in relazione al complesso delle imprese organizzate in consorzi o cooperative, le condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo.

2. I benefici di cui all'articolo 8 si applicano inoltre alle società cooperative e ai consorzi di imprese esercenti l'attività di autotrasporto in conto terzi attraverso trasporto combinato strada-rotaia, per le quali il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti sia superiore a 100 unità. In tale caso, il contributo, relativo a ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, è pari al 40 per cento dei corrispettivi pagati per l'utilizzazione dei servizi ferroviari connessi all'esecuzione del trasporto combinato strada-rotaia, in ambito nazionale o della Comunità economica europea.

3. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo verrà destinato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento totale disposto per finanziare la presente legge.

#### ART. 13.

1. Il Ministro dei trasporti provvederà, con proprio decreto, a determinare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

#### ART. 14.

1. Le imprese che hanno diritto alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 e seguenti sono tenute a presentare la relativa istanza al Ministro dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo.

#### ART. 15.

1. Presso il Ministero dei trasporti viene istituito un apposito fondo per contribuire al finanziamento delle opere per la realizzazione degli interporti previsti dal Piano di cui all'articolo 2, e per la erogazione dei contributi di cui agli articoli 8 e seguenti.

2. Il Ministro dei trasporti stabilisce annualmente, sulla base delle priorità individuate dal Piano di cui all'articolo 2, le quote da attribuire alle società concessionarie a titolo di parziale contributo in conto interesse e in conto capitale per la realizzazione degli interporti previsti dal Piano di cui all'articolo 2, nonché le quote da destinare ai contributi di cui agli articoli 8 e seguenti.

#### ART. 16.

1. Per il finanziamento del piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali di rilevanza nazionale, e per la concessione degli altri contributi previsti dalla presente legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 15 è prevista complessivamente in lire 1300 miliardi.

2. Per il triennio 1989-1991, le quote del fondo previste dall'articolo 15 sono determinate rispettivamente in lire 25 miliardi, 40 miliardi e 45 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1989, 40 miliardi per il 1990 e 45 miliardi per il 1991, si provvede per il 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano quadriennale per le università », e per gli anni 1990 e 1991 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento per « interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per gli anni successivi al 1991, le quote per il finanziamento del piano decennale sulle infrastrutture intermodali, da iscrivere nell'apposito fondo del Ministero dei trasporti, saranno determinate con legge finanziaria.

Comunico che il Comitato ristretto ha predisposto i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Prima dell'articolo 1, aggiungere la seguente rubrica:*

#### CAPO I.

##### NORME IN MATERIA DI INTERPORTI.

1. 1.

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

#### ART. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato di ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentiti gli altri ministri competenti, nonché le regioni interessate, un piano quinquennale, inquadrato nelle previsioni del piano generale dei trasporti, per gli interporti di primo livello, e per quelli di secondo livello che siano comunque qualificati, nello stesso piano generale dei trasporti, come interporti di rilevanza nazionale.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente del comitato di ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, ed è emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

3. La medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 viene seguita per le modifiche e integrazioni da apportare al piano.

4. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

2. 1.

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture previste dal piano di cui all'articolo 2 si provvede mediante il sistema della concessione.

3. 1.

*All'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: di società già concessionarie.*

3. 2.

*All'articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il collegio dei sindaci delle società concessionarie di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui quattro nominati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici, e uno nominato dall'assemblea ai sensi del codice civile. Presidente del collegio dei sindaci è il membro designato dal Ministro del tesoro.

3. 3.

*All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società già esistenti che abbiano ottenuto l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, adotteranno le modificazioni statutarie al fine di adeguare le proprie strutture alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

3. 4.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### ART. 3-bis.

1. I soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 2, presentano al

Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare redatto secondo i criteri dell'analisi costi-benefici.

2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, valuta i progetti nei successivi sessanta giorni ai fini dell'affidamento in concessione.

3. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutati preferenzialmente l'Ente ferrovie dello Stato e le società concessionarie di infrastrutture pubbliche di trasporto, nonché le società e i consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi.

3. 01.

*All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il decreto per la concessione di cui all'articolo 3 è emanato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

4. 1.

*All'articolo 4, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) i contributi spettanti al concessionario;

4. 2.

*All'articolo 4, comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

4. 3.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 3 sono autorizzati a contrarre

mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991, e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

4. 01.

*All'articolo 5, sopprimere il comma 2.*

5. 1.

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

ART. 6.

1. A favore dei concessionari di cui all'articolo 6, il Ministro dei trasporti può concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti individuati secondo criteri da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, e 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

6. 1.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro dei lavori pubblici, secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti.

7. 1.

*Prima dell'articolo 8, inserire la seguente rubrica:*

CAPO II

NORME IN MATERIA DI INTERMODALITÀ.

8. 1.

*All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale, e quindi di incrementare la produttività del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale, in conformità alle direttive del Piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti può concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi, nonché alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada-rotaia, contributi straordinari per l'acquisto di unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia, secondo programmi di rinnovo e/o potenziamento dei rispettivi parchi, mediante investimenti in unità di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

8. 2.

*All'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire le parole: abbiano corrisposto a con le seguenti: abbiano pagato per trasporti effettuati da.*

8. 3.

*All'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire le parole: Intercontainer di Basilea con le seguenti: Società Intercontainer di Basilea.*

8. 4.

*All'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire le parole: nel triennio immediatamente precedente all'anno in cui verrà erogato il contributo con le seguenti: nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.*

8. 8.

*All'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire le parole: la loro provenienza originaria o la loro destinazione finale in un paese appartenente alla Comunità economica europea con le seguenti: quale destinazione finale l'Italia e come provenienza originaria un paese della Comunità economica europea, ovvero che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un paese della Comunità economica europea.*

8. 5.

*All'articolo 8, comma 2, lettera b), sostituire le parole: al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di erogazione del contributo con le seguenti: al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.*

8. 6.

*All'articolo 8, comma 2, lettera b), in fine, sostituire le parole: nonché di carri ferroviari atti al trasporto combinato, con le seguenti: e/o di carri ferroviari atti al trasporto combinato.*

8. 7.

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

ART. 9.

1. I contributi di cui al precedente articolo 8 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unità di carico del tipo indicato alla lettera *b)* dell'articolo 8. La misura del contributo è elevata al 40 per cento per le imprese, individuate secondo quanto indicato all'articolo 8, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unità di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, o alle imprese che abbiano in numero superiore a 100 il complesso di soci prestatori d'opera e dei dipendenti.

2. Alle imprese individuate secondo quanto indicato all'articolo 8 è concesso un contributo sugli investimenti pregressi valutato nella misura media del 20 per cento della spesa, e comunque pari a 1 miliardo di lire se il parco delle unità di carico di cui alla lettera *b)* dell'articolo 8 è stato nell'ultimo triennio di almeno 100 unità, a 4 miliardi di lire se è stato di almeno 200 unità, e ad 8 miliardi di lire se è stato di almeno 400 unità.

9. 1.

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

ART. 10.

1. Le imprese di cui all'articolo 8 che, non possedendo il requisito di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo, intendono dotarsi di un numero di unità di carico sufficienti per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unità di carico del tipo indicato alla predetta lettera *b)* dell'articolo 8, possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa.

2. Qualora le unità di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 8 e 9 nonché al comma 1

del presente articolo venissero vendute ovvero utilizzate in difformità prima del decorso di 5 anni dal momento del loro acquisto, il diritto alla concessione del contributo si considererà caducato con effetto retroattivo, e l'impresa che ne abbia beneficiato sarà tenuta alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

10. 1.

*All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

*a)* si considera soggetto al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti dell'altra impresa facendo parte in tal modo di uno stesso gruppo, quella relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

*b)* la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unità di carico appartenenti alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo.

11. 1.

*Sopprimere l'articolo 12.*

12. 1.

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13.

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente capo.

13. 1.

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

ART. 14.

1. Le imprese interessate ai contributi di cui al presente Capo sono tenute a presentare la relativa istanza al Ministro dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13.

14. 1.

*Sopprimere l'articolo 15.*

15. 1.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155 miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.

15. 01.

*Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 15-ter.

1. Le imprese che hanno esercitato l'attività di autotrasporto merci su strada per conto di terzi da almeno 3 anni, nonché i consorzi e le cooperative che comprendono imprese munite di autorizzazioni relative ad almeno 9 autoveicoli possono ottenere nuove autorizzazioni senza vincoli e limiti non soggette a contingentamento su presentazione di domanda da inoltrare agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competenti per territorio a partire dal 1° luglio 1989.

2. Il comma 10 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, già sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è sostituito dal seguente: « 10. Il Ministro dei trasporti adotta annualmente i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di 30 giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, recante « Disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1983 », restano in vigore fino al 30 novembre 1989.

15. 02.

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

ART. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990 e a lire 45 miliardi per l'anno 1991 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e lire 25 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, quanto a lire 40 miliardi per il 1990 e a lire 45 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 1.

Salvo limitatissime eccezioni, gli emendamenti ed articoli aggiuntivi testé letti recepiscono condizioni risultanti, espressamente o implicitamente, dai pareri formulati dalle Commissioni affari costituzionali, bilancio ed ambiente. Rispetto ad essi, non ritengo sussista la necessità di acquisire nuovi pareri dalle Commissioni I e V.

Con riferimento, invece, agli emendamenti 2. 1, 3. 1, 4. 2, 4. 3, 6. 1 e 15. 1 e all'articolo aggiuntivo 3. 01, in materia di interporti, ricorre l'esigenza di un nuovo esame ad opera dell'VIII Commissione. Gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi sono volti a recepire il parere espresso nel dicembre 1988 dalla stessa Commissione ambiente, o sono meramente formali, oppure ancora — nel caso di quelli riferiti agli articoli 8 e seguenti — investono materia di stretta ed esclusiva pertinenza della nostra Commissione.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anch'io.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito di procedere nel senso da me indicato.

*(Così rimane stabilito).*

Avverto che porrò in votazione in linea di principio taluni degli emendamenti ed articoli aggiuntivi di cui ho dato lettura ai fini della loro trasmissione all'VIII Commissione per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 3. 01.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 4. 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 4. 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 6. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 15. 1.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 18 aprile 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO